



PARTE SPECIALE “C”
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ARTT. 24 E 25 D.LGS. N. 231/2001

ART 24 D.LGS 213/01 - REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART 316 BIS	Malversazione di erogazioni pubbliche (reclusione da sei mesi a quattro anni)
	ART 316 TER	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (reclusione da sei mesi a tre anni; reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende interessi UE e danno o profitto superiori euro 100.000)
	ART 356	Frode delle pubbliche forniture (reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a € 1032)
	ART 640, CO. 2	Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549.000 euro)
	ART 640 BIS	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (reclusione da 2 a 7 anni).
	ART 640 TER	Frode informatica (1 co: reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro;
L. 898/86	ART 2	Frode in agricoltura

ART 25 D.LGS 231/01 – REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART 314	Peculato (reclusione da 4 a 10 anni e sei mesi)
	ART 316*	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (reclusione da 6 mesi a 3 anni)
	ART 317	Concussione (reclusione da 6 a 12 anni)
	ART 323*	Abuso di ufficio (reclusione da 1 a 4 anni)
	ART 318	Corruzione per l'esercizio della funzione (reclusione da 3 a 8 anni)
	ART 319	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (reclusione da 6 a 10 anni)
	ART 319 TER	Corruzione in atti giudiziari (1 comma: reclusione da 6 a 12 anni - 2 comma: da 6 a 14 anni - 3 comma: da 8 a 20 anni)
	ART 319 QUATER	Induzione indebita a dare e promettere utilità (reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi)
	ART 320	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p. - reclusione come per il 318 ed il 319 c.p. - Pene ridotte in misura non superiore ad un terzo)
	ART 321	Pene per il corruttore
	ART 322	Istigazione alla Corruzione (reclusione come art. 319 c.p. ridotta di un terzo)
	ART 346 BIS	Traffico di influenze illecite (reclusione da 1 a 4 anni e 6 mesi)

* quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.



C.1. PREMESSA

Funzione della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli apicali e dai dipendenti della Società nonché dai Terzi che a vario titolo entrano in contatto con la società, come già definiti nella Parte Generale del Modello, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili di seguito descritti.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Destinatari del presente Modello sono chiamati ad osservare ai fini della sua corretta applicazione;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Il rischio specifico dei Reati contro la P.A. (Art. 24 e 25 D.lgs. n. 231/2001)

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001, come di seguito riportati, in conformità con le politiche aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, i Destinatari del presente Modello dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni contenute nella presente parte speciale.

* * *

ART 24 D.LGS. n. 231/01

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356,, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

L'articolo 24 del Decreto è finalizzato a reprimere fenomeni di "frodi" nella fase antecedente e successiva all'erogazione di sovvenzioni, finanziamenti e/o contributi da parte dello stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea.

In particolare, gli articoli 316 *ter* c.p. e 640 *bis* c.p., che di seguito saranno analizzati, mirano a tutelare che nella fase istruttoria all'erogazione dei suddetti finanziamenti pubblici, non siano commesse truffe; l'art 316 *bis* c.p. punisce, invece, l'indebita utilizzazione dei contributi pubblici già ottenuti, per finalità diverse da quelle per le quali erano stati erogati.

Gli articoli sopra richiamati vanno quindi a costituire un sistema di repressione delle frodi relative a sovvenzioni pubbliche o comunitarie, nelle diverse prospettive del conseguimento (640 *bis* c.p.) e dell'utilizzazione abusiva dei fondi (art 316 *bis* c.p.).

Nel corso del 2020 l'art. 24 D.lgs. 231/01 è stato aggiornato in forza dell'art. 5 del D.lgs75/2020 recante Norme di Attuazione della Direttiva Europea 2017/1371 (relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi dell'Unione Europea).

In particolare, oltre alla modifica delle Rubrica del sopra citato art.24, sono stati compresi tra i reati presupposto in esso richiamati anche l'art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture) e l'art. 2 L.898/1986



(frode in agricoltura).

Per finanziamenti pubblici si intendono:

- a) Contributi: qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o in conto interessi, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore;
- b) Sovvenzioni: attribuzioni di denaro a fondo perduto;
- c) Finanziamenti: concessioni di credito da parte di Enti pubblici a condizioni vantaggiose, per impieghi determinati;
- d) Mutui agevolati: erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione ma in cui l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente e con maggior ampiezza dei tempi di restituzione;
- e) Altre erogazioni dello stesso tipo: formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici.

Le caratteristiche fondamentali di tali sovvenzioni sono:

- 1) La provenienza dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea;
- 2) La rilevanza pubblica dell'operazione che giustifica l'onerosità unilaterale per chi dà le condizioni di favore e per chi le riceve;

Nel concetto di erogazioni pubbliche, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale, rientrano anche le indennità di natura previdenziale, assistenziale e sanitaria (*Cass. Pen., Sez. Unite, sent. n. 16568/2007 e sent. n. 7537/2010*).

Nel corso dell'anno 2022, l'Art. 2 “**Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche**” del **D.L. n.13 del 25 febbraio 2022** ” Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell'Art. 640-bis c.p. al fine di rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali note come “superbonus”.

In particolare, all'articolo 316-bis c.p.: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»; all'articolo 316-ter: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»; all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

Seppur indirettamente, il decreto in esame incide anche sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, in ragione della modifica dei reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001.

Sempre nel corso dell'anno 2022, con il Decreto legislativo n.156 il Governo Italiano ha voluto assolvere agli impegni di quanto prescritto nell'Art.3 “Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” e le modifiche hanno riguardato di riflesso anche il D.lgs. 231/02 e, in particolare, gli artt. 24 e 25. Con l'aggiunta del comma 3-bis all'Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), previsto nell'art. 24 del D.lgs 156/2022, viene fatto riferimento agli articoli di Codice penale 240-bis e 322-ter in tema di confisca.

Infine, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della l. 134/2021 ('riforma Cartabia'), recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Con tale decreto, che è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, sono state introdotte delle modifiche agli articoli 640 e 640ter c.p.: - all'articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono soppresse; - all'articolo 640-ter, quarto comma, le parole: «taluna delle circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse;



C.1.1 LE FATTISPECIE RILEVANTI

Di seguito si analizzano i singoli reati presupposto richiamati dall'art 24 del Decreto:

➤ **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 BIS C.P.)**

L'art 640 bis c.p. così recita: “... *La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici odelle Comunità europee ...*”.

La condotta è descritta *per relationem*, attraverso il rinvio all'art 640 c.p. (porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'ente erogatore, causando ad esso un danno e procurando a sé un ingiusto profitto). L'elemento specializzante è l'oggetto materiale della frode che consiste in ogni attribuzione economica agevolata, erogata da Enti pubblici, comunque denominata (contributi, finanziamenti, ecc.).

L'elemento psicologico nel delitto in questione è rappresentato dal dolo generico, cioè dalla coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto passivo (ente erogatore) e di determinarlo all'erogazione del finanziamento pubblico.

Tale norma è quindi finalizzata alla repressione specifica delle frodi commesse dai privati nella fase propedeutica alla concessione delle sovvenzioni pubbliche; tali frodi, secondo autorevole dottrina (*Fiandaca – Grasso*), non procurano solo un danno agli Enti erogatori ma colpiscono l'intero sistema economico sotto il profilo dello sviamento di risorse ingenti (c.d. “danno da sviamento”) e dell'ostacolo all'attuazione dei programmi economici.

La modifica introdotta con il DL. 13/2022, inserendo la dicitura “sovvenzioni” ha voluto estendere la portata applicativa della norma prevedendo la punibilità se la condotta del reo è volta ad ottenere non solo contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ma anche sovvenzioni, come i numerosi aiuti concessi dallo stato nel periodo della pandemia da Covid-19.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui la società produca documenti falsi allo stato e/o ad Enti pubblici e/o alle Comunità europee, al fine di indurre gli stessi in errore, per ottenere indebitamente, a favore della società, finanziamenti pubblici.

➤ **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316-TER C.P.)**L'art. 316 *ter* così recita: “... *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da 1 a 4 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. (Periodo aggiunto dalla L. 3/2019).*

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito ...”.

Il bene giuridico tutelato è il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione e, in generale, dell'intera attività di programmazione economica attuata dagli Enti pubblici, nazionali e sopranazionali; la norma è infatti volta a reprimere tutte le possibili frodi relative alle sovvenzioni pubbliche o comunitarie nella prospettiva dell'indebito conseguimento di fondi. L'art 316 *ter* c.p. rappresenta, quindi, uno specifico strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

La norma in questione, uniformandosi a quanto già previsto nel campo delle frodi comunitarie ed in ossequio agli accordi presi in sede di Convenzione di Bruxelles (c.d. “*Pif*”), ha previsto delle “soglie di



PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO LA P.A.
(ARTT. 24-25 D.LGS 231/01)

punibilità”: se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, si applica la sola sanzione amministrativa; in quest’ultimo caso non è prevista la responsabilità della società.

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui la società effettivamente consegue l’indebita percezione. La condotta tipica può estrinsecarsi sia in forma attiva che omissiva; la condotta attiva consiste nella utilizzazione e/o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o incompleti, cui consegue la percezione di fondi provenienti dai soggetti passivi indicati dalla norma (Stato, enti pubblici, comunità europee).

Nel concetto di “*utilizzazione*” dovrebbe rientrare la documentazione, non espressamente richiesta dall’autorità, che la società ha facoltà di presentare per corroborare la sua richiesta di finanziamento mentre il concetto di “*presentazione*” si dovrebbe riferire alle dichiarazioni di volontà o scienza fatte in forza di moduli o documenti espressamente richiesti dall’ente erogatore (*Pelissero, Commento alla l. n. 300/2000, in Legisl. Pen. 2001*).

La condotta omissiva, secondo giurisprudenza prevalente, può consistere anche nel semplice silenzio, maliziosamente serbato su alcune circostanze, da chi abbia il dovere di farle conoscere. La fattispecie in questione è punita a titolo di dolo generico: è necessario che sussistano nell’agente la rappresentazione della falsità delle dichiarazioni o dei documenti (o in caso di condotta omissiva, la mancanza o incompletezza dei dati forniti) e la volontà di conseguire in tal modo un indebito aiuto economico.

Tale reato, in virtù dell’espressa clausola di sussidiarietà contenuta nell’inciso iniziale, è applicabile solo se la fattispecie concreta non integri gli estremi del più grave reato previsto dall’art 640 bis c.p., sopra analizzato.

La riforma del 2022 ha inserito la parola “*sovvenzioni*”, termine più generale, così da estendere la portata applicativa della norma.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

Il reato in questione può coinvolgere varie strutture e funzioni aziendali (es: ufficio contabilità, etc.) che, mediante la presentazione di documenti o dichiarazioni false o attestanti dati non rispondenti al vero, si attivino al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dei soggetti passivi indicati dalla norma. Il reato di cui all’art. 316-ter c.p. potrebbe, inoltre, configurarsi in capo alla società sotto forma di concorso nel reato. In particolare, eventuali comportamenti scorretti dell’azienda nel rilascio di garanzie fideiussorie necessarie per l’ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di propri clienti garantiti possono integrare gli estremi di un concorso nel reato previsto dal Decreto (esempio: *funzionario aziendale rilascia, in violazione della procedura aziendale adottata, una garanzia fideiussoria necessaria per l’ottenimento di un finanziamento pubblico da parte di un proprio Cliente, pur essendo a conoscenza che il garantito non possiede i requisiti di legge per l’ottenimento dell’erogazione pubblica*).

➤ **MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 316 BIS C.P.)**

L’art 316 c.p. così recita: “... ***Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ...***”.

Nella malversazione si sanziona la condotta distrattiva che si verifichi successivamente all’ottenimento dell’erogazione; assume cioè rilievo penale, la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l’erogazione. Tenuto conto che il momento in cui il reato viene consumato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati

La norma è infatti diretta a tutelare proprio l’interesse dello stato e degli altri enti pubblici affinché i loro interventi economici, in sostegno di attività di pubblico interesse, non siano vanificati dal comportamento fraudolento, nel caso di specie, della società.



L'art 316 *bis* c.p. si presenta perciò come una prescrizione parallela all'art 640 bis c.p., operando nella fase esecutiva.

L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello stato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà e coscienza di sottrarre i finanziamenti pubblici ottenuti dallo scopo prefissato.

L'intervento modificativo del 2022 è stato volto ad ampliare il campo di applicazione della norma incriminatrice, comprendendovi erogazioni e mutui agevolati, indipendentemente dalla denominazione, laddove - com'era in principio – ci sia uno sviamento dalla finalità lecita e vincolata

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

Un esempio di condotta che potrebbe configurare il reato in questione è quella della Società che, una volta ottenuti i finanziamenti pubblici con il vincolo di destinarli ad attività di formazione del personale (c.d. "formazione finanziata"), utilizza invece indebitamente gli stessi per un altro fine (ad esempio per ristrutturare immobili aziendali).

➤ **FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)**

L'art. 356 così recita: "... *Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. precedente (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad € 1032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'art. precedente...*".

L'elemento della frode è identificabile nei raggiri volti ad ingannare la controparte o nella malafede contrattuale. E' dunque sufficiente il dolo generico.

Il bene giuridico tutelato è il buon andamento della PA, o più specificatamente, il regolare svolgimento dei servizi pubblici.

E' un reato proprio che può essere commesso solo da chi è vincolato dal contratto (fornitore, subfornitore, mediatore o rappresentante).

L'elemento differenziale rispetto reato previsto sub art. 355 c.p. (inadempimenti di contratti di pubbliche forniture) è la frode nella fase esecutiva del contratto.

Per espresso richiamo si applicano le aggravanti speciali dell'articolo precedente, ovvero qualora la fornitura abbia ad oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alle forze armate, o ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

➤ **TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P.)**

L'art 640 così recita: "*Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art 61, n. 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7".

I beni giuridici tutelati dalla norma sono l'integrità del patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Gli elementi della fattispecie tipica sono i seguenti: utilizzo di artifici e raggiri, induzione in errore, atto di disposizione patrimoniale, danno e ingiusto profitto.



- Per “**artificio**” si intende la simulazione/dissimulazione della realtà per indurre in errore la P.A. per effetto della percezione di una falsa apparenza; la condotta si traduce, cioè, nell’immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l’atto di disposizione patrimoniale da parte della P.A.
Per “**raggiro**” si intende ogni “macchinazione subdola” atta a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a fuorviare la psiche e le decisioni altrui (Manzini). Secondo parte della dottrina (Fiandaca-Musco) e della giurisprudenza, anche la semplice menzogna, purchè dotata di un grado apprezzabile di pericolosità, può integrare il reato di truffa.
- **L’induzione in errore** della vittima (la P.A.) deve essere una conseguenza delle suddette condotte fraudolente, di un vero e proprio inganno perpetrato dalla Società.
- Per “**atto di disposizione**” si intende un trasferimento patrimoniale non provocato da un’usurpazione unilaterale dell’agente (società), ma bensì effettuato da parte della vittima, a seguito dell’induzione in errore. È pacifico che l’atto di disposizione possa consistere anche in un “*non facere*”: la vittima tralascia un comportamento che, se compiuto, avrebbe o aumentato il patrimonio o ne avrebbe impedito il depauperamento.
- Ultimo elemento essenziale, ai fini della configurazione del reato di truffa, è il danno patrimoniale subito dalla vittima, da cui discende un ingiusto profitto per l’agente (“**profitto ingiusto**” che può anche non essere di natura patrimoniale, ma consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale).

Il danno, secondo la “*concezione economica*”, attualmente dominante in dottrina, deve comportare, invece, un’effettiva perdita patrimoniale per la vittima (danno emergente o lucro cessante), da valutare anche in relazione alla sua categoria sociale.

L’elemento psicologico del delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico; tutti gli elementi costitutivi del reato, appena descritti, devono essere oggetto di rappresentazione e volontà per l’agente. Il dolo può essere concomitante o precedente alla condotta, ma non può profilarsi in epoca susseguente.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

Tale reato è configurabile, ad esempio, nel caso in cui la Società utilizzi artifici o raggiri nella contrattazione con la P.A., non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell’esecuzione; si pensi, in quest’ultimo caso, alla società che, nel contesto di un rapporto contrattuale lecito, induca in un secondo momento in errore la P.A. con artifici o raggiri, ad esempio nella fase di rendicontazione delle attività. Un controllo preventivo che la società può adottare per circoscrivere il rischio di verifica di tale reato, consiste nel garantire una puntuale attività di controllo gerarchico, comprensivo di un efficace sistema di deleghe.

➤ **FRODE INFORMATICA (ART. 640 TER C.P.)**

L’art 640 ter c.p. così recita: “... *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art.640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza di cui all’art. 61, primo comma, n.5, limitatamente all’aver profitato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età e numero 7...” (Ultimo periodo evidenziato è stato introdotto dalla L. 3/2019).

Tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizza in danno della P.A.; di conseguenza, ai fini



PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO LA P.A.
(ARTT. 24-25 D.LGS 231/01)

dell'applicabilità dell'articolo 24 del Decreto, è ricompreso, nel reato di “*frode informatica in danno dello Stato*”:

- qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, che procuri in tal modo un ingiusto profitto per la Società, con un danno per la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi intervento, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o ad esso pertinenti, che procuri alla Società un ingiusto profitto, con un danno alla Pubblica Amministrazione.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

La condotta si può sostanziare nell'alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi all'Amministrazione ovvero qualora, una volta ottenuto un finanziamento, l'azienda violasse il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente..

Per prevenire la commissione del reato in questione la Società, tramite il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, a titolo esemplificativo non esaustivo, deve garantire:

- che i propri dipendenti rispettino le misure di sicurezza previste dall'allegato B al D.lgs. n. 196/03 (Codice per la protezione dei dati personali) nonché tutte le misure di sicurezza introdotte dal nuovo Reg. UE 2016/679 e dal D.lgs. 101/2018.
- che ci sia adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi informatici della P.A. (tali password devono essere possedute solo dai dipendenti addetti agli uffici amministrativi).

➤ **FRODE IN AGRICOLTURA (ART. 2 L. 898/1986)**

L'art. 2 così recita: “*1... Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti 8* (Comma prima sostituito dall'art. 73, L. 19 febbraio 1992, n. 142 e poi così modificato dall'art. 10, L. 29 settembre 2000, n. 300, dal comma 1 dell'art. 18, L. 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008 - e dal comma 2 dell'art. 29, L. 4 giugno 2010, n. 96).

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detto Fondo, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1...”.

Il D.lgs. 156/2022, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 3, ha previsto l'aggiunta del seguente: «*3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili*»

* * * * *

ART 25 D.LGS n. 231/01

**PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE
UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**



Si riporta il testo dell'art 25 D.lgs. 231/01, così come modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e dal D.lgs. 75/2020:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3 e 346 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314 primo comma, 316 e 323 del codice penale.*
 2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
 3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater (*) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
 4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
 5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art 5, comma 1, lett. a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art 5, comma 1, lett. b).*
- 5 bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art 13, comma 2.*

Nel corso dell'anno 2022, con il Decreto legislativo n.156 il Governo Italiano ha voluto assolvere agli impegni di quanto prescritto nell'Art.3 "Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" e le modifiche hanno riguardato di riflesso anche il D.lgs. 231/02 e, in particolare, gli artt. 24 e 25. Infatti, con l'inserimento dell'abuso d'ufficio nella rubrica dell'Art. 322-bis c.p. e nel testo del primo comma dell'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio), si è inteso così estendere i reati già contemplati nell'Art.25 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione), anche all'abuso di ufficio.

* * *

1. LE FATTISPECIE RILEVANTI

Si analizzano di seguito i reati-presupposto richiamati dall'art 25 del Decreto.

➤ **CONCUSSIONE (ART 317 C.P.)**

L'art 317 c.p. così recita: **"... Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni ..."**

A seguito della L. 190/2012 il reato in questione è stato modificato, trasformandosi nella c.d. "concuSSIONE per costrizione" (prima della suddetta legge, l'art 317 c.p. prevedeva invece due ipotesi di condotta: l'induzione e la costrizione).

Tale articolo è stato recentemente modificato dalla L. n. 69/2015, che ha reintrodotto la figura dell'Incaricato di pubblico servizio quale ulteriore "soggetto qualificato", potenziale autore del reato.

Si tratta infatti di un "reato proprio", che può essere commesso solo dai soggetti qualificati individuati dalla norma.

- La qualifica di **Pubblico Ufficiale**, ai sensi dell'art 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli effetti penali è pubblica



PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO LA P.A.
(ARTT. 24-25 D.LGS 231/01)

la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

- La qualifica di **Incaricato di Pubblico Servizio**, ai sensi dell'art 358 c.p., va riconosciuta a coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

L'art 317 c.p. tutela i Principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché il principio di libertà di autodeterminazione del privato.

Il comportamento concussivo, ai fini della responsabilità ex D.lgs. 231/01, dovrà essere realizzato, in ogni caso, nell'interesse o a vantaggio della Società e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

Gli elementi costitutivi del reato di concussione sono:

- **L'abuso di qualità o di potere** da parte del Pubblico ufficiale e/o dell'Incaricato di pubblico servizio; nel primo caso il soggetto fa valere la sua qualità per conseguire un fine illecito; nel secondo caso, invece, l'agente esercita i suoi poteri fuori dai casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o comunque senza rispettare le forme prescritte;
- La **costrizione** nei confronti della vittima si sostanzia nella minaccia di un male ingiusto o di una violenza fisica.
- La **promessa o dazione di denaro o altra utilità** al "soggetto attivo" o ad un terzo: tali condotte devono trovarsi in rapporto causale con la condotta concussoria del pubblico agente. Nel concetto di "utilità" è ricompreso qualsiasi vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile per la persona (per dottrina maggioritaria vi rientrano anche favori di tipo sessuale). "Terzo" è, ovviamente, chi è estraneo all'attività abusiva del pubblico ufficiale.

Il dolo nel reato di concussione è generico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale di abusare della propria qualità o dei propri poteri, per costringere la vittima a compiere un atto indebito. Il dolo deve ricoprire tutti gli elementi essenziali del fatto tipico. Di conseguenza, se l'agente, in buona fede, ritiene che la dazione o la promessa ricevuta sia dovuta, si dovrà escludere il dolo. Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui è avvenuta la dazione o si è fatta promessa.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

Pare opportuno richiamare anche il fenomeno della c.d. "concussione ambientale"; si tratta del fenomeno legato al sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della P.A., in cui la condotta concussiva del Pubblico Ufficiale può realizzarsi anche attraverso il semplice richiamo ad una sorta di convenzione/prassi tacitamente riconosciuta, che il privato subisce (si pensi al pagamento di una tangente come corrispettivo per ottenere un atto amministrativo).

➤ **CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART 318 C.P.)**

L'art 318 c.p. così recita: "... **Il Pubblico Ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni ...**".

Il bene giuridico tutelato dall'art 318 c.p. è l'imparzialità e il buon andamento della pubblica Amministrazione.

L'art 318 c.p. configura un reato a concorso necessario bilaterale, che richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti: uno che dà o promette ("extraneus") e l'altro che riceve ("intraneus").

Elemento caratterizzante il reato di corruzione, è quindi l'accordo criminoso tra il pubblico funzionario e il privato; tale accordo, secondo la giurisprudenza, non necessita di una forma specifica e deve avere ad oggetto la compravendita di atti che rientrano nella competenza funzionale del pubblico ufficiale e che rappresentano l'esplicazione dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio compiuto nell'esercizio della



PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO LA P.A.
(ARTT. 24-25 D.LGS 231/01)

pubblica funzione. Tale accordo, pone il pubblico funzionario ed il privato su un piano di parità e rappresenta la differenza principale tra il reato in questione e quello di concussione (317 c.p.), contraddistinto, invece, dalla superiorità del funzionario, che abusa della propria autorità per coartare la volontà della vittima.

Gli elementi costitutivi del reato di corruzione di cui all'art 318 c.p. sono:

a) L'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico ufficiale:

- l'esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal pubblico funzionario rientrano nella sua sfera di competenza funzionale o territoriale, comprendendo ogni comportamento attinente al suo ufficio;
- l'esercizio dei poteri si realizza ogni volta in cui l'*intraneus* esercita gli stessi nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti o dalle istruzioni di servizio.

b) La promessa o dazione di denaro o altra utilità dal privato al soggetto attivo o ad un terzo:

- per "*promessa*" si intende un impegno qualsiasi ad eseguire in futuro la "controprestazione", purchè questa sia ben individuata e suscettibile di attuazione;
- nel concetto di "*dazione*" rientra anche la ritenzione, ravvisabile, ad esempio, nel caso del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, ottenga in regalo da un privato un bene che gli era stato consegnato in semplice visione;
- Nel concetto di "*utilità*" rientra qualsiasi bene o prestazione che rappresenti un vantaggio per il pubblico funzionario (vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale).

La retribuzione può essere ricevuta dal pubblico ufficiale "per sé o per un terzo": "terzo" non potrà essere, certamente, la Pubblica Amministrazione.

Parte della dottrina (cf. *Del Gaudio*) ritiene che anche nel caso in cui l'utilità o il denaro siano goduti da un "terzo", debba sussistere comunque un vantaggio indiretto anche per il pubblico funzionario.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale, di ricevere per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o la relativa promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il delitto si consuma, secondo giurisprudenza e dottrina prevalente, nel luogo e nel momento in cui si perfeziona l'accordo criminoso, ossia quando il pubblico funzionario accetta la promessa di retribuzione o altra utilità per sé o per un terzo.

La pena per il delitto *de quo* è stata aumentata dalla Legge n. 3/2019.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

In ambito aziendale possono configurarsi corruzioni di questo tipo nel caso in cui gli amministratori o i dipendenti della Società corrompano un pubblico ufficiale per far ottenere all'Ente un qualche vantaggio.

La fattispecie in questione si può configurare anche qualora un esponente della Società assuma un familiare di un pubblico ufficiale, in violazione delle procedure aziendali, al fine di permettere alla Società il conseguimento di un'autorizzazione rilasciata dal Pubblico Ufficiale stesso.

➤ **CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART 319 C.P.)**

L'art 319 c.p. così recita: "... *Il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni ...*".

Si tratta della c.d. "*corruzione propria*" ed integra un tipico reato a concorso necessario, in cui la condotta del corruttore (es: amministratore della società) deve necessariamente incontrare quella del corrotto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio).

Il compenso (denaro o altra utilità) deve essere dato o promesso per gli scopi fissati dalla norma, cioè per omettere o ritardare un atto dell'ufficio o per compiere un atto contrario ai propri doveri d'ufficio.

Sul concetto di *denaro o altra utilità*, si rinvia a quanto detto sopra, in relazione all'art 318 c.p. mentre



per “atto d’ufficio” non si intende solo l’atto amministrativo in senso stretto, ma bensì ogni concreto esercizio dei poteri inerenti all’ufficio, come pareri, atti di diritto privato, comportamenti materiali (*Fiandaca-Musco; Grosso*);

Per “atto contrario ai doveri d’ufficio” si intende qualsivoglia comportamento del P.U. o dell’incaricato di pubblico servizio che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi gli specifici doveri di imparzialità, fedeltà ed onestà che debbono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione (*Cass.25 marzo 1999, Di Pinto*).

Il delitto si consuma nel luogo e nel momento in cui viene accettata dal Pubblico funzionario la promessa di denaro o altra utilità, oppure, in difetto di promessa, nel momento in cui si verifica la dazione.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE:

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l’amministratore della Società o un suo dipendente, da o promette denaro o altra utilità ad un Pubblico ufficiale o ad un Incaricato di pubblico servizio, affinché questi compia od ometta atti del suo ufficio/servizio, per far ottenere un qualche vantaggio alla Società.

Un esempio di condotta che può integrare la fattispecie tipica *de quo*, è quella del pubblico ufficiale che nel corso di un’ispezione tributaria concorda un corrispettivo con l’imprenditore per svolgere il proprio compito in modo poco approfondito ovvero quella di un amministratore/consigliere che paghi il Pubblico ufficiale per farsi concedere un’autorizzazione, senza che vi siano i requisiti di legge necessari.

Il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio si può configurare anche qualora un esponente della Società versi una somma di denaro ad un funzionario della Guardia di Finanza incaricato di una verifica presso la società, affinché non siano rilevate irregolarità nella dichiarazione dei redditi della Società.

➤ **CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO (ART 320 C.P.)**

L’art 320 c.p. così recita: “... *Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo ...*”.

➤ **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART 319 TER C.P.)**

L’art 319 ter c.p. così recita: “... *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni, se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni ...”.

La norma tutela i principi di correttezza, autonomia ed imparzialità, a cui deve improntarsi l’attività giudiziaria.

Per “parte” di un processo civile/amministrativo, si intende la persona fisica o giuridica che abbia proposto o contro cui sia stata proposta una domanda giudiziale; per “parte” di un processo penale si intende l’imputato, l’indagato, il pubblico ministero, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il responsabile civile, la parte civile, la persona offesa e l’ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso.

Il reato in questione è ipotizzabile solo se l’atto o il comportamento oggetto di mercimonio sia espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata dal soggetto corrotto.

L’elemento soggettivo del reato in questione è il dolo specifico: la condotta corruttiva deve essere finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

La Società può rispondere del reato in esame, qualora un Suo esponente prometta denaro o altra utilità ad un magistrato chiamato a giudicare una causa in cui è coinvolta la Società, affinché emetta una sentenza favorevole alla stessa.



Analoga situazione potrebbe verificarsi anche nel caso in cui la condotta corruttiva venga posta in essere dalla Società per ottenere il proscioglimento dei propri amministratori, imputati per reati connessi alla cattiva gestione aziendale, così da evitare un potenziale danno alla sua immagine.

➤ **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART 319 QUATER C.P.)**

L'art 319 quater c.p. così recita: “... *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ...*”.

Tale fattispecie, introdotta dalla “*Legge Anticorruzione*” (L. n. 190/12), richiama il reato, ora eliminato, di “*concussione per induzione*”, ponendosi, tuttavia, sia per la sua collocazione nell'ambito del codice, che per alcuni dei suoi elementi caratteristici, in una posizione intermedia tra i reati di concussione e corruzione.

Mentre la fattispecie corruttiva si basa su un accordo, di norma prodotto dall'iniziativa del privato, nel reato in questione i due soggetti si determinano autonomamente, e in tempi almeno idealmente successivi: il soggetto pubblico avvalendosi del *metus publicae potestatis* e il privato subendo tale condizione di *metus* (Cass. Pen, sez. VI, sent. n. 18968 del 30 aprile 2013).

Ed invero, il reato in questione si differenzia dalla concussione sotto due profili:

1) la modalità per ottenere o farsi promettere denaro o altra utilità che, nell'ipotesi criminosa in questione, **consiste nella solo induzione**, cioè in una pressione psicologica più blanda rispetto alla coazione psichica del reato di concussione (“c.d. condotta costrittiva”); il pubblico funzionario pone in essere un'attività di suggestione e persuasione nei confronti di un privato che, pur essendo avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione (c.d. “Induzione per persuasione”).

Secondo parte della giurisprudenza di legittimità e della dottrina, l'induzione può comprendere anche l'inganno, cioè un comportamento fraudolento del soggetto pubblico, essendo però il privato consapevole del carattere indebito della prestazione (c.d. “induzione ingannatoria”).

2) per la prevista punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità.

Gli elementi costitutivi di questo reato sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio;
- l'induzione, intesa come ogni attività di convinzione, suggestione e persuasione per far tenere alla vittima una certa condotta. Secondo parte della dottrina, l'induzione comprende anche l'inganno (artifici o raggiri) e la semplice menzogna;
- la promessa o dazione di denaro o altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo (per tali concetti di “promessa/dazione” e di “utilità” si rinvia a quanto detto in relazione al reato di corruzione).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Il dolo esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione/promessa.

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE.

La norma punisce, quindi, anche la Società cui appartiene il soggetto apicale ovvero il soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza dello stesso che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell'indebito.

Esempio di possibile comportamento illecito: il reato di indebita induzione a dare o promettere utilità si



può configurare qualora un esponente della società sia indotto dal Pubblico Ufficiale a promettere somme di denaro affinché non siano rilevate delle irregolarità in sede di ispezione da parte della ASL presso il cantiere della Società.

➤ **PENE PER IL CORRUTTORE (ART 321 C.P.)**

L'art 321 c.p. così recita: “... **Le pene previste nel primo comma dell'art 318, nell'art 319, nel 319 bis, nell'art 319 ter e nell'art 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità ...**”.

In sostanza, il delitto di corruzione è un reato a concorso necessario in cui viene punito anche il soggetto corruttore.

➤ **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART 322 C.P.)**

L'art 322 c.p. così recita: “... **Chiunque offre o promette denaro altra utilità non dovuti, ad un Pubblico Ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art 318 c.p., ridotta di un terzo.**

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art 319 ...”.

Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purchè sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

Soggetti attivi di questo reato possono essere sia i privati (commi 1 e 2) che i pubblici funzionari (commi 3 e 4).

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse concernente il corretto funzionamento ed il prestigio della pubblica amministrazione.

Si tratta di un reato di mera condotta, per la cui consumazione basta l'offerta o promessa dell'utilità ovvero la sollecitazione della promessa o della dazione (è irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione).

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, sia di corrompere il pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero di indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, sia, da parte del funzionario pubblico di sollecitare la dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

I reati di cui agli artt. 318, 319, 320 e 322 c.p. potrebbero realizzarsi, ad esempio, in caso di offerta o promessa di denaro o altre utilità da parte di esponenti della Società a Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio al fine di agevolare e far ottenere alla Società dei vantaggi.

➤ **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)**



Il nuovo art 346 bis c.p., come modificato dalla suddetta Legge n. 3/2019, così recita:

« ... I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita ...».

Il delitto punito dall'art. 346 bis c.p. non è solo più figura sussidiaria rispetto ad un concorso di persone nei delitti di corruzione propria (art. 319 c.p.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), ma anche rispetto ad un concorso nei delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione comunitaria ed internazionale (art. 322-bis c.p.).

ASSORBIMENTO DEL MILLANTATO CREDITO NEL NUOVO ART 346 BIS C.P.

Con la riforma del 2019 (legge 3/2019), che ha abrogato l'art. 346 c.p., i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito possono essere sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p.

Infatti, la condotta punita non consiste solo più nello sfruttamento **di relazioni esistenti**, ma anche nella **vanteria di relazioni «asserite»** con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o, ancora, con uno dei soggetti elencati all'art. 322-bis c.p.

I fatti sussumibili fino all'entrata in vigore della novella sotto l'art. 346 c.p. **non perdono, quindi, rilevanza penale** e possono essere puniti come traffico di influenze illecite, dando luogo ad una successione di leggi penali nel tempo (cfr. *Dossier Servizio Studi del Senato della Repubblica sull'A.S. n. 955*, novembre 2018, n. 85, p. 27. Nel senso dell'assorbimento del "vecchio" millantato credito sotto l'art. 346-bis cfr. anche Cantone, Milone, *Verso la riforma del delitto di traffico di influenze illecite*, in *DPC*, 3-12-2018).

OGGETTO DELLA DAZIONE O DELLA PROMESSA

Il traffico di influenze illecite si **consuma oggi con la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità** (nella versione originaria della fattispecie si prevedeva la dazione o la promessa di denaro o di altro vantaggio patrimoniale). Sotto questo profilo la L. n. 3/2019 comporta un'estensione del precetto: l'utilità può anche prescindere da un suo valore patrimoniale.

Il denaro o l'altra utilità sono oggi, nel reato base, il prezzo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero la remunerazione per l'esercizio, da parte di uno di questi, delle sue funzioni o dei poteri.

Si osservi come, nella versione dell'art. 346-bis c.p. antecedente alla riforma, ove il denaro o (l'allora) vantaggio patrimoniale fosse corrisposto o promesso come remunerazione del soggetto pubblico, la dazione o la promessa era relazionata esclusivamente al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio. Alla luce di ciò, è evidente che la riforma ha portato ad un'ulteriore e rilevante estensione della punibilità rispetto alle possibili finalità della mediazione.

Infatti, ove il denaro sia dato o promesso per remunerare il soggetto pubblico, non è più essenziale che tale remunerazione sia relazionata al compimento, da parte di questi, di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.



Questa ipotesi è oggi una fattispecie aggravata, ai sensi dell'art. 346-bis, 4° co, c.p. congiuntamente al caso, già previsto dalla L. n. 190/2012, in cui «*i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie*».

LA PUNIBILITÀ DI CHI DÀ O PROMETTE IL DENARO O L'ALTRA UTILITÀ

L'art. 346 bis c.p. prevede la punibilità, oltre che del mediatore (1° co.), del soggetto che promette o dà il denaro o l'utilità (2° co.), il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale esista o meno.

La riforma dell'art. 346 bis c.p. comporta, pertanto, una **nuova incriminazione** rispetto a chi dà o promette il denaro o l'altra utilità a fronte di una relazione vantata e asserita, ma **inesistente**.

Questi, vittima di un comportamento decettivo, non era, infatti, punibile sotto l'art. 346 abrogato, mentre, con l'entrata in vigore della L. n. 3/2019, lo diviene ai sensi dell'art. 346 bis, 2° co.

CONSIDERAZIONI APPLICATIVE

Il **mediatore illecito** può essere un soggetto privato incardinato presso la società o persona giuridica e, pertanto, agire nell'interesse della Società in cui è incardinato, così come il **suo finanziatore**. Il tema è quindi di particolare interesse, ad esempio, per i **rapporti di consulenza** aventi a oggetto "attività di relazioni istituzionali", laddove il consulente si ponga come **intermediario** tra l'azienda e il soggetto dotato di pubblici poteri (nel caso *de quo*, si dovrà quindi attenzionare la figura dello Spedizionario Doganale).

Il D.lgs. 75/2020 è intervenuto sull'art. 25, prevedendo l'inserimento tra i nuovi reati presupposto delle fattispecie di **peculato (314 c.p.)**, **peculato mediante errore altrui (316 c.p.)** e **abuso d'ufficio (323 c.)** con la limitazione della rilevanza ai casi di danno agli interessi finanziari dell'Unione europea.

➤ **PECULATO (ART 314 C.P.)**

L'art 314 c.p. così recita: "... *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.*

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita ...".

Il peculato è un "reato proprio", per cui può essere commesso, come stabilisce chiaramente l'incipit dell'art. 314 c.p., da un soggetto che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Ai fini della configurazione del reato, secondo la giurisprudenza di legittimità, per pubblico ufficiale deve intendersi sia colui che tramite la sua attività concorre a formare quella della P.A., sia colui che è chiamato a svolgere attività, aventi carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali (ovvero colui che partecipa al procedimento amministrativo, con funzioni, propedeutiche o accessorie, aventi effetti "certificativi, valutativi o autoritativi"), poiché, anche in tal caso, attraverso l'attività stessa, si verifica una partecipazione alla formazione della volontà dell'amministrazione pubblica (Cass. Pen. n. 39351/2010).

Nella nuova formulazione dell'art. 314 c.p., a seguito della l. n. 86/1990, il reato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione dell'oggetto materiale altrui (denaro o cosa mobile), da parte dell'agente, la quale si realizza con una condotta incompatibile con il titolo per cui si possiede la *res* altrui, a prescindere dal verificarsi di un danno alla pubblica amministrazione (c.d. "reato istantaneo").

L'elemento oggettivo del reato non esige più, come in passato, che il denaro o la cosa mobile oggetto del reato debbano appartenere alla P.A. ma solo che si trovino nella disponibilità del soggetto agente.

➤ **PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART 316 C.P.)**



L'art. 316 così recita: "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ...".

La condotta criminosa consiste, come dispone espressamente l'art. 316 c.p., alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un *quid* offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente).

Affinchè si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

Posto che per configurarsi la responsabilità amministrativa dell'Ente è necessario che la condotta sia compiuta da una persona riferibile all'organizzazione dell'ente stesso, nel suo interesse o vantaggio, ci si è chiesti come questo possa verificarsi quando a commettere il delitto debba essere un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per giunta con condotte destinate a ledere, piuttosto che ad avvantaggiare, l'organizzazione di riferimento.

Sul punto, il legislatore delegato in una nota ricorda come l'introduzione del peculato tra i reati presupposto del D.lgs. 231/2001 sia espressamente imposta dall'art. 6 della Direttiva (UE) 2017/1371. Inoltre, evidenzia come l'ipotesi alla quale la Direttiva sembra riferirsi vedrebbe **il soggetto agente riferibile all'ente prendere parte, in qualità di concorrente "estraneo", alla condotta appropriativa materialmente posta in essere dal pubblico ufficiale** o incaricato di pubblico servizio.

In particolare, viene riportato l'esempio del direttore generale di una Società che riesca a persuadere un funzionario UE ad appropriarsi di fondi dell'Unione e ad investirli nella sua Società.

➤ **ABUSO D'UFFICIO" (ART 323 C.P.)** - come modificato dal D.L. 76/2020 (pubblicato G.U. 16.luglio 2020 n. 218)

In data **16 luglio 2020** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (suppl. ordinario n. 24) il **decreto semplificazioni** n. 76 in materia di Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Nel corpo del suddetto decreto il legislatore ha apportato delle **modifiche al codice penale**. Le suddette modifiche, con riferimento alla responsabilità, sono state previste all'art. 23 del capo IV ed interessano l'ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione, in particolar modo riguardano l'**art. 323 c.p.** cioè l'**abuso d'ufficio**.

Nel decreto si legge:

"all'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole: "di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

Allo scopo di comprendere meglio la portata della norma sarà utile riprendere l'articolo originario che così recita: *"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevata gravità".*

Non si dimenticherà che il citato articolo era stato riformulato dalla **Legge 16 luglio 1997 n. 234** con cui, spiega la Giurisprudenza, si ancorava la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, così da circoscrivere univocamente in ambiti definiti i presupposti del comportamento punibile ma comunque riducendo fortemente l'area dell'illecito penale rispetto al passato strutturandolo come un reato di evento dove è richiesto semplicemente il dolo generico.

Con la suddetta legge si cercava di limitare il più possibile la facoltà del giudice penale di introdursi con il suo sindacato nei settori riservati istituzionalmente all'attività discrezionale della pubblica amministrazione.



PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO LA P.A.
(ARTT. 24-25 D.LGS 231/01)

Ne consegue, come detto, che nel sistema fino ad oggi previsto, ai fini della condotta di abuso, rilevavano soltanto la generica violazione di norme di legge o di regolamento, e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, così da circoscrivere univocamente in ambiti definiti i presupposti del comportamento punibile.

Con il nuovo decreto il reato si configura sempre come un reato di evento, dove è richiesto il dolo generico, ma si modifica l'**elemento oggettivo** della fattispecie e si attribuisce rilevanza alle specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, dalle quali non residuino margini di discrezionalità per il soggetto agente.

Si **elimina quindi il regolamento** tra le fonti capaci di attivare l'abuso d'ufficio.

In sintesi, ciò che si modifica come detto e come si legge all'interno della relazione illustrativa del Senato della Repubblica è *l'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie che è circoscritto in quanto:*

– *non sono più sanzionati sul piano penale comportamenti in trasgressione di misure regolamentari, ma solo di specifiche regole di condotta previste da norme di rango primario (legge o atto avente forza di legge);*

– *ulteriore condizione per la configurazione del delitto che le regole di condotta violate non contemplino margini di discrezionalità in sede applicativa.*

Alla luce di quanto esposto appare comunque chiara la motivazione delle suddette modifiche relative al reato p. e p. dall'art. 323 c.p.

* * * * *

C.2. PRINCIPALI AREE A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto, presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e possono interessare molte aree aziendali e quasi tutti i livelli organizzativi.

A seguito delle interviste e dei sopralluoghi svolti in azienda, è emerso che le Autorità pubbliche e gli Enti pubblici con cui la Società intrattiene rapporti più frequenti sono:

- Enti Locali;
- Dogane;
- ASL;
- ARPAT;
- Agenzia delle Entrate.

Possono condurre controlli in azienda anche la Direzione Provinciale del Lavoro, l'INAIL, i Vigili del Fuoco ed in generale, le Autorità di pubblica sicurezza (es: Agenzia delle Entrate).

La società opera in base ad una specifica autorizzazione della ASL per la commercializzazione di carte per alimenti (c.d. "Dichiarazione MOCA").

La società, come emerso dalle interviste, non partecipa a gare pubbliche.

C.3. PROCESSI ED ATTIVITA' SENSIBILI IN RELAZIONE AL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Di seguito sono elencati i processi aziendali ritenuti, a seguito dell'analisi dei rischi, a rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. n. 231/01.

I processi ritenuti maggiormente "sensibili" sono i seguenti:

PRO. 1: PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

PRO 5: GESTIONE RISORSE UMANE

PRO 6. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE
--



PRO 8. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A.

PRO 9. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

In particolare, si attenziona i seguenti specifici sotto-processi aziendali (PRO. 9):

- a) **Richiesta e gestione di autorizzazioni, concessioni, permessi, certificazioni alla P.A.;**
- b) **Gestione ispezioni, verifiche e accertamenti da parte della P.A.;**
- c) **Processi relativi all’assunzione di personale e conferimento di incarichi;**
- d) **Acquisizione contributi da parte di Soggetti pubblici.**

A) PROCESSO RELATIVO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI / PERMESSI ALLA P.A. E PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO PER CONTENERE IL RISCHIO-REATO

- Il processo relativo alle richieste e gestione di **autorizzazioni/concessioni/permessi/certificazioni** da parte della Pubblica Amministrazione, si articola nelle seguenti fasi:
- Contatto con il soggetto pubblico per la rappresentazione dell’esigenza;
 - Inoltro della richiesta di autorizzazione/concessione/permesso con eventuale negoziazione di specifiche tecniche;
 - Predisposizione della documentazione di supporto della richiesta di autorizzazione e/o certificazione e/o concessione;
 - Inoltro/presentazione della richiesta di autorizzazione e/o concessione e/o certificazione
 - Stipula e rilascio dell’autorizzazione e/o concessione e/o certificazione e/o permesso;
 - Gestione dei rapporti in costanza di concessione e/o autorizzazione e/o certificazione, comprese ispezioni e accertamenti.
- **Principi specifici di controllo per il contenimento del rischio**
- Il sistema di controllo di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL in riferimento al processo di richieste/gestione di “autorizzazioni/concessioni/certificazioni/permessi” da parte della Autorità Pubbliche” (si allude, a titolo esemplificativo non esaustivo, alla gestione dei rapporti con ASL per la certificazione “MOCA” ovvero ai rapporti con le Dogane), si deve basare sui seguenti elementi:
- Adeguato livello di formalizzazione, documentazione e archiviazione delle diverse fasi del processo;
 - Verifiche e monitoraggi delle attività oggetto dell’autorizzazione/licenza/concessione.
 - Formalizzazione/contrattualizzazione di eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti) incaricati di svolgere attività ausiliari alla Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi comportamentali stabiliti nel Codice Etico e nel Modello 231 (c.d. *Clausola 231*);
 - Predisporre, ove possibile, una divisione dei compiti - o comunque un doppio controllo - nelle fasi di attivazione e presentazione delle suddette richieste di autorizzazioni/concessioni alla P.A.
 - Garantire che tutte le informazioni ed i documenti forniti alla P.A per l’ottenimento/mantenimento delle Autorizzazioni, siano completi e veritieri.

B) PROCESSO RELATIVO ALLA GESTIONE DI ISPEZIONI E ACCERTAMENTI DA PARTE DI ORGANI DELLA P.A.

- Il processo concernente la gestione delle **ispezioni e degli accertamenti, nei confronti di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL, da parte di Pubbliche Autorità, si articola nelle seguenti fasi:**
- Istruttoria interna e predisposizione documentale;
 - Trasmissione degli atti all’Autorità richiedente;
 - Gestione di verifiche ed ispezioni con tali Enti.

Per quanto attiene al processo di “gestione verifiche e ispezioni da parte degli enti pubblici”, i **principi specifici di controllo per il contenimento del rischio** sono i seguenti:

- La precisa separazione dei ruoli nelle varie fasi del processo (predisposizione e presentazione di informazioni, dati e documenti da fornire ai soggetti pubblici);



PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO LA P.A.
(ARTT. 24-25 D.LGS 231/01)

- Rendicontazione puntuale dei rapporti formali con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- Precisa e trasparente tracciabilità degli atti e delle comunicazioni con le P.A.;
- Adottare nei contatti formali/informali con i diversi soggetti pubblici, una condotta conforme ai principi e alle prescrizioni contenute nella Parte generale del Modello, nella presente Parte Speciale, nel Codice Etico e nei Protocolli di controllo.

C) PROCESSI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE ED AL CONFERIMENTO DI INCARICHI - PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO PER CONTENERE IL RISCHIO-REATO

I processi relativi all'assunzione di personale e conferimento di incarichi, necessari allo svolgimento dei servizi offerti dalla società, si articolano nelle seguenti fasi:

➤ IL PROCESSO DI SELEZIONE/ASSUNZIONE DEL PERSONALE si articola come segue:

- Manifestazione dell'esigenza da parte degli Amministratori;
- Individuazione della mansione necessaria;
- Primo screening sui profili da esaminare mediante la visione dei *curricula* presentati;
- Colloquio diretto con i candidati selezionati sulla base dei rispettivi *curricula*.

➤ Per contenere il rischio dei reati presupposto in questione, si richiamano i seguenti **principi specifici di comportamento**:

- Per la selezione del personale:

- Devono essere adottati meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, rispettando le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- Le valutazioni dei candidati devono essere documentate ed archiviate in modo che risulti l'esito delle valutazioni ed il soggetto valutatore (schede).

- Per l'assunzione del personale:

- E' fatto divieto di effettuare o promettere in favore di pubblici funzionari italiani o esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con la società di qualsivoglia natura, ivi comprese le situazioni in cui tali comportamenti possano condizionare il giudizio di esponenti della P.A. nel corso di ispezioni, verifiche e/o sopralluoghi;
- Prima di procedere all'assunzione di personale deve essere richiesto al candidato un'autodichiarazione avente ad oggetto eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Tutti i contratti di assunzione devono essere firmati da soggetto munito di poteri;
- E' vietato assumere o proporre l'assunzione di ex dipendenti della pubblica amministrazione (e loro parenti stretti) che abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d'affari, appalti o all'avallo di richieste effettuate dalla società alla P.A. nell'ultimo anno successivo alla loro conclusione o definizione;
- I responsabili delle funzioni della Società coinvolti nei processi in esame devono garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del MOG;
- Tutti i contratti di assunzione e la documentazione relativa alla gestione del personale della Società devono essere archiviati presso gli uffici della società.

➤ IL PROCESSO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA si articola come segue:

- Richiesta ed attivazione di consulenze professionali (es: assistenza fiscale/amministrativa; assistenza legale; assistenza in materia di sicurezza sul lavoro/ambiente; assistenza nelle operazioni doganali) ad opera dell'organo amministrativo (CDA/AD);
- Controllo sul possesso dei requisiti giuridici/abilitativi dei professionisti in ordine alle prestazioni richieste e tracciabilità della verifica in questione;
- Affidamento dell'incarico sulla base di un contratto, previo rilascio di un preventivo di spesa per



l'attività professionale.

- Per quanto attiene al conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza, si richiamano i seguenti **principi specifici di contenimento del rischio**:
- I Consulenti esterni devono essere scelti con metodi trasparenti ed in ottemperanza a quanto previsto nel presente Modello e nei contratti stipulati con gli stessi, deve essere contenuta un'apposita dichiarazione con cui gli stessi dichiarino di aderire formalmente al Modello 231 adottato dalla Società e di rispettare il Codice Etico di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL (“c.d. *Clausola 231*”);
 - Ai collaboratori deve essere espressamente richiesto il rispetto della disciplina aziendale in termini di procedure e Codice Etico;
 - Gli accordi con i consulenti esterni devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare;
 - I limiti dei compensi da riconoscere ai Consulenti sono definiti nell'ambito di un budget di spesa definito su base annuale, approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti;
 - Il contratto con il Consulente esterno deve prevedere un obbligo di reportistica periodica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società;
 - Deve essere assicurata la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza esterna.

D) PROCESSO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

- Il processo in questione si articola come segue:
- Fase di istruzione preliminare della pratica (raccolta documentazione necessaria e studio circa la fattibilità giuridica dell'eventuale richiesta di finanziamento);
 - Inoltro della richiesta di contributi/finanziamenti, sovvenzioni alla P.A.;
 - Gestione della documentazione di avanzamento della pratica.
- Per quanto attiene al processo di acquisizione di contributi/finanziamenti da parte di soggetti pubblici, si richiamano i seguenti **principi specifici di contenimento del rischio**:
- Tutti i dati, informazioni e documenti inoltrati alla P.A., in sede di richiesta e gestione dei finanziamenti pubblici, devono essere veritieri e corretti e non vi devono essere omissioni di informazioni dovute;
 - La Società deve astenersi dall'influenzare in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, l'esito delle suddette procedure di assegnazione di finanziamenti/contributi/sovvenzioni e tutte le attività ad esse connesse;
 - La Società, una volta ottenuto il finanziamento pubblico, lo deve impiegare per lo specifico fine indicato nella richiesta.

C.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LA SOCIETÀ'

Per prevenire la commissione di tali reati-presupposto si rinvia all'esplicita previsione contenuta nei principi del **Codice Etico** approvato dalla società, relativa al divieto di pratiche corruttive e si ribadisce la necessità di un controllo costante sulla documentazione aziendale ed, in particolare, sulle fatture passive.

Si richiamano, inoltre, le “*Regole di condotta da osservare nei rapporti con la P.A.*”, contenute nei seguenti documenti:

- **Procedure aziendali;**
- **Protocolli di controllo allegati al MOG.**

Quanto appena descritto in tema di controlli volti a prevenire i reati di concussione, corruzione, indebita



induzione a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione, vale anche in merito ai suddetti reati nei confronti degli organi e dei funzionari delle Comunità Europee o di Stati esteri (art 322 bis c.p.). Il Modello organizzativo della società trova infatti uguale applicazione sia nel caso di operazioni nazionali che internazionali.

Il presente paragrafo contiene regole di condotta da adottare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dalla presente Parte Speciale e si riferisce ai soggetti apicali della società, a tutti i dipendenti di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL nonché ai fornitori, appaltatori, spedizionieri e collaboratori esterni della società (es: professionisti incaricati per le questioni edilizie, fiscali, finanziarie, doganali, etc.).

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere svolti secondo le modalità previste nel presente “Modello Organizzativo”, nel Codice Etico, nelle procedure aziendali; i Consulenti esterni devono essere scelti con metodi trasparenti ed in ottemperanza a quanto previsto nel presente Modello e nei contratti stipulati con gli stessi, deve essere contenuta un’apposita dichiarazione con cui essi dichiarino di aderire formalmente al Modello 231 in vigore (“c.d. *clausola 231*”).

➤ **I responsabili dei processi/funzioni che hanno correntemente attività di contatto, formale ed informale, con la Pubblica Amministrazione, DEVONO:**

- avere adeguata conoscenza di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi settori di competenza, oltre che della normativa generale dettata dal D.lgs. 231/2001;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività.
- fornire adeguate spiegazioni ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o di particolare criticità;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità delle attività svolte;
- prevedere che dipendenti e collaboratori esterni si impegnino a comunicare all’Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione o sospetto di violazione del Modello.

➤ **Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure con la Pubblica Amministrazione devono:**

- tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento;
- destinare le somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, agli scopi per cui sono state erogate;
- Fare in modo che siano redatti, raccolti e conservati i verbali dei procedimenti relativi alle ispezioni e controlli o degli incontri ritenuti di particolare interesse ed importanza.

N.B: Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di eventuali finanziamenti ottenuti dallo Stato ecc.) devono porre particolarmente attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente e per iscritto all’Organismo di Vigilanza.

➤ **I Responsabili dei processi amministrativi/contabili DEVONO controllare che ogni operazione e transazione sia:**

- Legittima, coerente, congrua, autorizzata e verificabile;
- Correttamente registrata, in modo da permettere la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- Corredata di un supporto documentale autentico e idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell’operazione e l’individuazione di chi ha autorizzato, effettuato o registrato l’operazione stessa.

➤ **Nelle relazioni con gli esponenti della Pubblica Amministrazione è FATTO DIVIETO DI:**

- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (si rinvia, inoltre, al Codice Etico) → In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti devono caratterizzarsi sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l’immagine della Società;



PARTE SPECIALE C – REATI CONTRO LA P.A.
(ARTT. 24-25 D.LGS 231/01)

- Promettere od offrire, a funzionari pubblici o a terze persone da costoro segnalate, denaro, servizi o lavori di utilità personale;
- Favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti, da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;

Tali azioni sono vietate tanto se poste in essere direttamente dalla Società tramite i propri dipendenti, tanto se realizzati indirettamente, tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa:

- Offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- Predisporre od esibire documenti falsi, alterati o incompleti;
- Sottrarre od omettere di presentare documenti veritieri;
- Tenere una condotta ingannevole, che possa indurre in errore la Pubblica Amministrazione (ad esempio, omettendo di fornire informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione).
- Esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti, anche tramite un intermediario, in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio.

C.5. PRESIDI SPECIFICI PER MITIGARE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI PRESUPPOSTO CONTRO LA P.A.

Nei Protocolli di controllo (allegati al MOG), vengono descritte ulteriori specifiche “Attività di controllo” finalizzate a regolamentare e controllare lo svolgimento delle attività sensibili in oggetto, per prevenire eventuali comportamenti in grado di integrare ipotesi di reato rilevanti ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01.

I suddetti Protocolli e Procedure aziendali prevedono:

- La separazione di compiti;
- Livelli autorizzativi definiti;
- La trasparenza delle attività;
- La tracciabilità delle operazioni/archiviazioni;
- Controllo e monitoraggio specifico;
- L'inerenza delle operazioni con l'attività aziendale.

In particolare, nei Protocolli di seguito elencati, sono state definite specifiche modalità operative per prevenire i reati *de quibus*:

- **Protocollo n. 1: Protocollo di prevenzione generale.**
- **Protocollo n. 2: Regole di comportamento nei rapporti con i terzi.**
- **Protocollo n. 3: Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione/Soggetti Pubblici/ Funzionari di organi di controllo/ Autorità Giudiziaria:**
- **Protocollo n. 4: Gestione delle risorse finanziarie.**
- **Protocollo n. 5: Acquisto beni e servizi/selezione e scelta dei fornitori/consulenze.**
- **Protocollo n. 6: Omaggi e donazioni.**

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i **Destinatari della presente parte speciale**, oltre alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico adottato dalla Società, dovranno quindi rispettare la normativa vigente (**Libro II, Titolo II, Codice penale: “Delitti contro la P.A.”**) e le specifiche regole di condotta contenute nei documenti sopra citati.



C.6. SISTEMA AUTORIZZATIVO

I rapporti con la P.A., finalizzati ai processi appena descritti, sono gestiti in conformità a quanto descritto nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo, dagli amministratori, dai dipendenti e dai professionisti incaricati cui sia stata eventualmente/preventivamente rilasciata specifica delega/incarico.

La delega/incarico deve avere i seguenti requisiti:

- risultare da atto scritto indicante data certa;
- essere accettata per iscritto;
- attribuire al delegato i necessari poteri di organizzazione e gestione, richiesti dalla specifica funzione delegata.

C.7. SEGNALAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

- Sussiste a carico di tutti i Destinatari del MOG (Amministratori, soggetti sottoposti, consulenti, etc.) un **obbligo di segnalazione immediata all'OdV** in caso di notizie rilevanti sulla vita dell'Ente, violazioni del Modello o situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità di comportamenti ai principi contenuti nelle procedure aziendali, nel Modello Organizzativo, nella presente parte speciale e nel Codice Etico.
Le segnalazioni dovranno avvenire attraverso comunicazione via e-mail alla casella di posta elettronica dell'ODV di CNG FIBER TRADE EUROPE SRL.
- Con riferimento ai controlli periodici sui processi aziendali ed alle normali attività aziendali il D.lgs. n. 231/01 prevede specifici **flussi informativi verso l'OdV** da parte di tutti i Destinatari del Modello, come sotto specificato.

A titolo esemplificativo non esaustivo, devono essere fornite all'Organismo di Vigilanza, con la periodicità dallo stesso Organismo stabilita nella specifica procedura, le seguenti informazioni:

- Elenco delle autorizzazioni o certificazioni ottenute dalla Pubblica Amministrazione;
- Elenco dei contributi, finanziamenti o sovvenzioni ottenuti da soggetti pubblici;
- Elenco dei programmi, contratti e convenzioni stipulati con Soggetti Pubblici Committenti;
- Elenco delle verifiche, ispezioni ed eventuali contestazioni da parte della P.A., con indicazione del loro esito e del relativo iter seguito dalla società (ricorso, pagamento di eventuali sanzioni, ecc.);
- Mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione aziendale.

Si rinvia alla **Procedura "Flussi Informativi"**, per la descrizione delle specifiche modalità operative con cui dovranno avvenire i suddetti flussi informativi.